

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 114 DEL 24 Settembre 2010

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 27 LEGGE 244/2007 FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI.

L'anno 2010 il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 16:00 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.BONINI CLAUDIA	S	11.NICOLINI MADDALENA	S
2.CASOLI CARLO	S	12.PELLACANI GIANFRANCO	N
3.CATTINI MARZIA	S	13.PELOSÌ FABRIZIO	S
4.FERRARI ENRICO	S	14.PORTA EDOARDO	S
5.FOLLONI DAVIDE	N	15.RANGONI ANTONIO	S
6.MAGNANI DAVIDE	S	16.SANTI GABRIELE	S
7.MENOZZI MARCO	S	17.STORCHI DINO	S
8.MORONI GABRIELE	S	18.TESTI FABIO	S
9.NANETTI ANDREA	S	19.VERGNANI GIORGIA	S
10.NICOLINI GIANLUCA	S	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 19

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

POZZI PAOLO	S	PAPARO MARIA	S
GOBBI EMANUELA	S	BULGARELLI MARCELLO	S
BARTOLOTTA FEDERICO	S	CARROZZA RITA	S

Assiste il Vice Segretario del comune Dr. LUCIANO PELLEGRINI

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: VERGNANI GIORGIA - NICOLINI GIANLUCA - ZINI DANIELE

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 24/09/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 27 LEGGE 244/2007 FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI

E' uscito Nanetti; i presenti sono n. 18.

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l'adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
- che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l., anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:

"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company);*

- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;*
- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;*
- *assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituenti per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.*

La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.

La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";

DATO ATTO

- *che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche, in un contesto che, a tutt'oggi, non pare aver trovato un assetto stabile, come recentemente confermato dal disposto dell'articolo 14 comma 32 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n.122/2010, nonché dall'imminente pubblicazione del d.p.r. 22.07.2010 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008;*

- che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che potrebbero essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa attualmente vigente consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "*strumentali*" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
- che l'operatività delle società c.d. "*strumentali*" alla quale l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore è assoggettata alle seguenti principali limitazioni di fonte normativa:
 - devono operare in favore dei soli enti costituenti o partecipanti (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede sul territorio nazionale (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - devono essere costituite per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che le costituisce (articolo 3 comma 27 legge 244/2007);
 - devono avere oggetto sociale esclusivo (articolo 13 comma 2 dl 223/2006);
 - devono essere costituite con delibera di Consiglio motivata sui presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 citato (articolo 3 comma 28 legge 244/2007).

CONSIDERATO

- che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/07/2010 avente ad oggetto "MODIFICHE ALLO STATUTO DI EN.COR S.R.L. FINALIZZATE AD ADEGUARNE I CONTENUTI ALLA VIGENTE DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI", espungendo dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "*strumentali*" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
- che in conseguenza di dette modifiche EN.COR. s.r.l. è attualmente ascrivibile al novero di

dette società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;

- che in particolare la richiamata deliberazione ha disposto fossero escluse le seguenti attività dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR.:
 - "*Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company)*";
 - "*... gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse*";
 - "*... gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili*";
 - "*... gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico*";
 - "*... gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati*";
- che in conseguenza della modifica statutaria attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisto da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività oggi escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non potranno più essere fruiti o utilizzati da EN.COR s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di valore economico significativo e suscettibile di impiego sul mercato;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "*servizi di interesse generale*", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
- che la locuzione "*servizi di interesse economico generale*" è utilizzata negli articoli 16 e 86 paragrafo 2 del Trattato CE, Trattato che, peraltro, non ne detta una definizione, così come una

definizione non si rinviene nella normativa derivata;

- che, la giurisprudenza comunitaria e gli atti della Commissione Europea definiscono i servizi di interesse generale come *"i servizi – economici e non economici – che le autorità pubbliche classificano di interesse generale e soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico; ciò significa che spetta fundamentalmente alle autorità pubbliche, al pertinente livello, decidere sulla natura e sulla portata di un servizio d'interesse generale; le autorità pubbliche possono decidere di erogare esse stesse i servizi oppure di affidarli ad altri soggetti, pubblici e privati, che possono agire a scopo di lucro oppure no"*, (così Commissione Europea, I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo, 20 novembre 2007, COM (2007) 725; si vedano anche Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione vs. Repubblica Italiana; 17 febbraio 1993, causa C-159/91 e C-160/91, Poucet vs. Agf e Camulrac e Pistre v. Cancava; 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau vs. Regie de Postes; 26 marzo 1996, causa C-238/94, José Garcia e altri vs. Mutuelle de provoyance sociale d'Aquitaine; 17 giugno 1997, causa C-70, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding spa e Anni Azzurri Rezzato s.r.l. vs. Regione Lombardia; 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione vs. Paesi Bassi; 12 settembre 2000, causa C-189/98 e C-184/98, Pavel Pavlov e altri vs. Stichting Pensioenfond Medische Specialisten; 13 settembre 2001, causa C-218/00, Cital di Battistello Venanzio vs. Inail; 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanza Gloeckner; 28 settembre 2006, causa C-282/04 e 283/04, Commissione vs. Paesi Bassi; si vedano altresì Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa, in GU C-281, 26 settembre 1996; Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa, 19 gennaio 2001, COM(2000) 580-C5-0399/2001 (COS); Parlamento Europeo, Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa", 13 giugno 2002, A5-0361/2001; Commissione Europea, Libro verde sui servizi d'interesse generale, 21 maggio 2003, COM/2003(270); Parlamento Europeo, Risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale, 13 gennaio 2004, A5-0484/2003; Commissione Europea, Libro bianco sui servizi d'interesse generale, 12 maggio 2004, COM(2004) 374; Commissione Europea, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea, 26 aprile 2006, COM (2006) 177);
- che tra i servizi di interesse generale individuati a livello esemplificativo dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. COM (2007)725, pag. 3);

RITENUTO

- che parte delle attività espunte dall'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. sia ascrivibile al novero dei servizi pubblici locali, mentre altra parte delle medesime attività si caratterizzi per la riconducibilità alla più ampia categoria dei servizi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi suscettibili di essere svolti con modalità che non li qualificano necessariamente come servizi pubblici locali e, dunque, servizi che possono essere svolti, indifferentemente, da qualsiasi operatore economico;
- che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le attività connesse e correlate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono pacificamente qualificabili come attività di interesse generale, essendo normativamente recepita la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;
- che è pertanto opportuno, al fine di evitare di disperdere il patrimonio costituito dal ramo d'azienda da cedere da parte di EN.COR. s.r.l., disporre per la costituzione di una nuova società di capitali (NEWCO) nella quale far confluire, tramite trasferimento a titolo oneroso, parte delle attività dismesse da EN.COR. s.r.l., NEWCO che si ritiene debba essere caratterizzata quale strumento commerciale per la erogazione di servizi nel settore della energia da fonti rinnovabili (e, dunque, quale società per la produzione di servizi che sono di interesse generale in forza della qualificazione normativa desumibile dal richiamato articolo 12 comma 1 d.lgs. 387/2003), ma non assumere natura di società per la erogazione di servizi pubblici locali (in ragione della modalità di prestazione dei servizi stessi, servizi che verranno erogati sulla base di considerazioni di opportunità commerciale e che non saranno rivolti alla collettività in forma indifferenziata, ma ad una platea di partner individuati sulla base di valutazioni e di scelte di natura imprenditoriale);
- che si ritiene di conseguenza necessario che la costituenda NEWCO rientri nella fattispecie delle società volte alla prestazione di servizi di interesse generale, fatta propria dal sopra richiamato articolo 3 comma 27 della legge 244/2007, ma non integri, per contro, i presupposti per essere assoggettata alle previsioni di cui all'articolo 23 bis del d.l. 25.06.2008 n. 112 convertito dalla legge 20.11.2009 n. 166;
- che, in applicazione delle linee guida operative sopra sintetizzate e salva ogni miglior determinazione da assumersi in sede tecnica mediante l'elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto, la nuova società da costituirsi dal Comune che si renderà acquirente di parte del ramo

aziendale ceduto da EN.COR. s.r.l., debba assumere nel proprio oggetto sociale almeno le seguenti attività:

- *"Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company);*
- *"realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;*
- *commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e private;*
- *progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti ad "impatto zero";*

DATO ATTO

- che è necessario dettare le linee di indirizzo per la conduzione di un percorso amministrativo funzionale alla costituzione della NEWCO, linee di indirizzo che si ritiene di definire come segue:

- 1) individuazione del ramo d'azienda della società EN.COR. s.r.l. integrato da quella parte delle attività dismesse che si ritiene di trasferire alla NEWCO tramite cessione a titolo oneroso, redigendo la relativa relazione di stima del ramo d'azienda;
- 2) predisposizione degli atti necessari alla costituzione della nuova società (NEWCO):
 - 2.a) definendo un oggetto sociale coerente con quanto evidenziato dalla motivazione del presente atto deliberativo, idoneo ad escludere la qualificazione della NEWCO come società funzionale alla prestazione di servizi pubblici locali;
 - 2.b) attribuendo alla nuova società la forma della società a responsabilità limitata;
 - 2.c) prevedendo che la nuova società sia costituita con un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente posseduto (nella sola fase della costituzione) dal Comune di Correggio;
 - 2.d) prevedendo che la partecipazione del Comune di Correggio non possa mai scendere al di sotto del 51% delle partecipazioni al capitale della società;

- 3) predisposizione e stipulazione di contratto preliminare tra EN.COR. s.r.l. e NEWCO per la cessione del ramo d'azienda di cui sub 1 ad un corrispettivo pari al valore di stima di cui al medesimo punto 1, contratto preliminare la cui efficacia sarà sospensivamente condizionata alla collocazione integrale sul mercato delle quote di cui al successivo punto 4 all'esito della procedura di cui al successivo punto 5;
 - 4) deliberazione di aumento di capitale sociale della NEWCO per 9.608,00 euro, in modo da portare il capitale sociale ad euro 19.608,00;
 - 5) predisposizione degli atti di una procedura ad evidenza pubblica per la allocazione sul mercato delle quote oggetto dell'aumento di capitale sociale della NEWCO (pari a nominali euro 9.680,00), prevedendo per l'acquisto un sovrapprezzo a base di gara almeno pari al valore di stima di cui al sopraesteso punto 1);
 - 6) pubblicazione del bando della procedura ad evidenza pubblica e, in ipotesi di esito positivo della stessa, integrante avveramento della condizione sospensiva di cui sub 3), trasferimento del ramo aziendale di cui sub 1) a NEWCO;
- che, in ipotesi di positiva risposta da parte del mercato, la procedura di cui sopra consentirà di non disperdere quella quota del patrimonio aziendale di EN.COR. s.r.l. che l'evoluzione normativa non permette più di mantenere in capo ad una società strumentale e, nel contempo, contribuirà al perseguimento dell'interesse generale alla maggior diffusione, conoscenza e applicazione delle buone pratiche in tema di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

RITENUTO

- che sia pertanto necessario procedere alla costituzione di una nuova società operante nel settore dei servizi energetici di interesse generale e che, muovendo dal patrimonio costituito da parte delle attuali attività da dismettere di EN.COR. s.r.l., possa sviluppare le finalità espresse nelle premesse del presente atto;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio Comunale ha competenza in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*" nonché in materia di "*affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";
- che le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale con il presente atto deliberativo saranno portate ad attuazione, dagli organi tecnici del Comune, fatta salva la funzione residuale

in capo all'organo di governo Giunta Comunale;

DATO ATTO

- che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del II° settore ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO

- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare nelle modalità descritte nelle premesse e nelle motivazioni del presente atto il percorso amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell'art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione di servizi di interesse generale nel settore dell'energia;
- 2) di nominare il Dirigente del II settore come responsabile del procedimento relativamente agli atti conseguenti, ivi inclusa la predisposizione degli atti necessari alla costituzione della nuova società e alla successiva conduzione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soci privati.

Conclusa la propria relazione il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione.

.....*omissis*.....

Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	N. 18
Voti a favore	N. 13
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 5 (Rangoni / Forum per Correggio Nicolini G., Nicolini M. / PDL Magnani / Lega Nord Ferrari / Correggio al Centro)

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato, *a maggioranza*, il suesposto provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito come sopra

il Consiglio Comunale

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente)